

L'obbligo di aggiornamento del D.V.R. a fronte del rischio da Covid-19: evidenze dai protocolli e dagli accordi collettivi sottoscritti al livello settoriale, territoriale e aziendale

Giada Benincasa

Assegnista dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Fin dall'inizio della pandemia da Covid-19, gli esperti della materia (dottrina, giudici, consulenti) hanno presentato posizioni divergenti rispetto all'obbligatorietà dell'aggiornamento del D.V.R. a fronte del rischio da COVID-19. Il dibattito è risultato centrale in primo luogo per le aziende date le possibili ricadute sul piano penalistico (ed invero l'eventuale accertamento della violazione delle norme previste agli artt. 28 e 29, co. 3, d.lgs. 81/2008 è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 55, d.lgs. 81/2008).

Tralasciando in questa sede il tema della natura giuridica del rischio da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro non sanitari, di particolare interesse risultano le soluzioni adottate in materia dai protocolli e dagli accordi collettivi sottoscritti a diversi livelli.

Partendo dal **Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali**, sottoscritto in data 14 marzo 2020 e, da ultimo, aggiornato in data 6 aprile 2021, rileva in primis l'assenza di un vero e proprio obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Soltanto con l'**integrazione del 24 aprile 2020**, con riferimento all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) di cui all'art. 6, si fa un richiamo alla valutazione dei rischi, prevedendo che *"nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei"*, ma senza specificazioni rispetto agli impatti di tale valutazione sul D.V.R.

Nonostante la mancanza di una previsione chiara a livello centrale, non sono mancati protocolli a livello settoriale che hanno disciplinato, espressamente, la necessità di aggiornare il D.V.R. – e laddove previsto il D.U.V.R.I. - a fronte del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. In questo senso si pone il **protocollo per i servizi ambientali** sottoscritto in data 19 marzo 2020 che individua, tra le misure di prevenzione e contenimento, quella di *"Verificare, in collaborazione con l'RSPP, il Medico Competente, e consultando gli RLS, la rispondenza del D.V.R. (e dei D.U.V.R.I., nei riguardi delle aziende in appalto) così aggiornato agli interventi conseguenti e ai protocolli di prevenzione adottati"*, oppure, il **protocollo del settore lapidei**, sottoscritto il 16 aprile 2020, nel quale viene disciplinata la necessità di *"tenere aggiornata la documentazione addizionale al D.V.R. dedicata alle misure di contenimento del COVID-19 anche nei confronti delle aziende in appalto, sub-appalto e/o fornitori esterni"*. Ancora, sia l'accordo federale metalmeccanici e cooperative che l'accordo interfederale commercio-terziario, entrambi sottoscritti il 27 aprile 2020, prevedono al punto 10 (dedicato alla disciplina dei DPI) che *"ogniquale volta siano presenti nella specifica area di lavoro gli obblighi di sorveglianza sanitaria, il RSPP, di concerto con il Medico Competente e*

con il contributo del RLS o dell'RLST, formulerà un Protocollo Aziendale di adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e delle previsioni di tutela (DPI, rotazioni del personale, tempi massimi di esposizione e tipo e frequenza dei controlli preventivi periodici ecc.)". Non solo, al fine di permettere l'aggiornamento del D.V.R. viene fatto un riferimento al Documento tecnico predisposto dall'INAIL il 23 aprile in cui sono individuati i livelli di rischio da covid-19 in base al tipo di settore e al tipo di attività (in tal senso si pone anche il protocollo stipulato da **OPES per il settore delle attività sportive** in cui vengono richiamate le variabili ivi individuate - esposizione, prossimità e aggregazione – al fine di effettuare la valutazione integrata). Richiamando le misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché dirette ad evitare nuovi focolai nei luoghi di lavoro ivi previste, si legge che sarà necessario *“adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il D.V.R., atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia”*. Per il settore **metalmecanico e cooperative** il protocollo del 27 aprile 2020 aggiunge altresì che *“Il RSPP (Interno) o il RESPP (Esterno), in attuazione del presente Accordo Federale dovrà concorrere a formulare specifiche disposizioni aziendali, aggiuntive a quelle già previste nel D.U.V.R.I.”* a fronte di condizioni particolare (es. spazi confinati, lavoratori che lavorano in coppia e senza la possibilità di rispettare il distanziamento, etc). La stessa disposizione viene prevista nell'accordo interfederale del 27 aprile 2020 per il settore **commercio-terziario** con riferimento a diverse condizioni (lavoratori che non possono rispettare la distanza, etc).

Anche nel documento condiviso da FLC CGIL, FSUR-CISL-settore Università, UIL SCUOLA RUA, SNALS, FGU-GILDA, per il **settore Università** del 28 aprile 2020 viene previsto espressamente l'obbligo di aggiornare il D.V.R. all'emergenza da SARS-CoV-2. Ciò, al contrario di quanto avviene in alcuni settori in cui vi è solo un riferimento alla necessità di valutare il rischio senza disciplinare espressamente un obbligo in tal senso. Così il **protocollo per il settore penne, spazzole, pennelli e affini** del 13 maggio 2020 (in cui viene disciplinato che *“nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutato e, a partire dalla mappatura delle diverse attività delle aziende, si adotteranno DPI idonei”*) e il **protocollo lavanderie industriali del settore turismo** del 20 maggio 2020 (in cui, anche in questo caso, viene affermato che *“nella declinazione delle misure del Protocollo, all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati ed a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei”*).

Alcuni settori, hanno optato per un livello elevato di dettaglio nel disciplinare l'aggiornamento dell'obbligo di aggiornare il D.V.R. Ad

esempio, per le **attività sportive**, il già richiamato protocollo **OPES** ha predisposto un documento in cui viene prevista la necessità e le modalità di effettuazione della valutazione del rischio (per definire le misure idonee a gestire e prevenire il rischio da Covid-19) basandosi su due fattori: il primo, legato agli ambienti di lavoro, atto ad individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza a tutela dei lavoratori (dipendenti, tecnici sportivi, collaboratori, volontari, etc); il secondo è legato ai processi di ripresa, per la tutela degli atleti e relativi accompagnatori che si rivolgono ai vari associati OPES e nelle rispettive discipline sportive. Per effettuare la valutazione del rischio deve esserci una analisi dettagliata delle attività che si esplicano nei singoli siti sportivi, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo, delle caratteristiche anagrafiche e di salute delle persone che lo frequentano. A tal proposito vengono poi individuate delle fasi per effettuare tale valutazione. Viene specificato altresì che sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il D.V.R., atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Viene infine previsto che *"Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e di nomina del medico competente, dovrà attenersi al presente Protocollo di sicurezza"*. Anche nel caso del protocollo per il **settore cine-audiovisivo** del 27 maggio 2020, oltre a prevedere la presenza del *"Responsabile sicurezza aziendale RSPP, figura prevista dal DL 81/08, di nomina aziendale, che collabora alla redazione del DRV"* viene previsto uno specifico punto, il n. 18 (D.V.R., Formazione), in cui si prevede la possibilità di redigere specifici protocolli *"di reparto"* in base a determinate lavorazioni più complesse.

Peculiare risulta, a quanto consta, la totale assenza ad ogni riferimento al D.V.R., e al relativo obbligo di aggiornamento, all'interno dei protocolli e degli accordi collettivi stipulati a livello territoriale.

Al contrario, a livello aziendale, non sono mancate le organizzazioni che hanno preso una posizione netta sul punto individuato, fin dall'inizio della pandemia, indicazioni puntuali sull'aggiornamento del D.V.R. alla luce delle misure previste dalle linee guida redatte all'interno del protocollo anti-contagio. È questo il caso, tra i tanti, di **Unitrat** del 13 marzo 2020, di **FCA** del 9 aprile 2020, **Marelli** del 15 aprile 2020, di **CNH** del 16 aprile 2020, **Bosh Bari** del 16 aprile 2020 e **Whirlpool** del 17 aprile 2020 in cui viene affermato che *che l'azienda "effettuerà nelle sue varie sedi l'aggiornamento del D.V.R. alla luce di tutte le misure messe in atto per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19 con le modalità previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.lgs. 81/2008"*.

In alcuni casi, inoltre, lo stesso protocollo assume la funzione di addendum al D.V.R., specificando che lo stesso è da intendersi a tutti gli effetti parte integrante dei D.V.R. in vigore nei rispettivi siti, andando dunque ad integrare la valutazione dei rischi generale e specifica già attuata (**Ferretti Group**, 14 aprile 2020; **Valentino**, 28 aprile 2020). In altri contesti, invece, il protocollo ammette la possibilità di aggiornare il D.V.R. mediante la predisposizione un'appendice *ad hoc* contenente la valutazione del rischio connesso al rischio contagio. In questa prospettiva si pone il protocollo **Capgemini** del 16 aprile 2020, il protocollo di **The Bridge** del 29 aprile 2020.

In particolari contesti, laddove la normativa di riferimento lo richiede a causa della presenza di appalti ed esternalizzazioni, alcune aziende hanno previsto non solo l'aggiornamento del D.V.R. ma, come nel caso del protocollo **Prenatal** sottoscritto in data 10 aprile 2020, anche del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.). Inoltre, nella stessa prospettiva si pongono anche i protocolli **Alstom** del 22 aprile 2020 e **Azimut Benetti** del 23 aprile 2020, nei quali viene precisata la conseguente necessità di trasmettere il D.U.V.R.I. a tutti i fornitori e clienti, in modo da permettere loro di valutare l'impatto sulla propria attività. Alla stregua di quanto viene fatto in alcune realtà con il D.V.R., il protocollo di **Gucci** del 2 maggio 2020 ha previsto che *"un estratto delle prescrizioni del presente protocollo sarà riportato all'interno del D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - sottoscritto con ciascuna azienda che opera nel perimetro aziendale a seguito di affidamento di lavori, servizi o forniture"*.

Infine, alcune aziende, come **Unitrat** del 13 marzo 2020, hanno inoltre previsto la necessità di integrare non solo il D.V.R. ma anche il Piano di emergenza a cura del RSPP al fine di ricomprendervi anche misure adottate per contrastare il Covid-19, le modalità di gestione di un eventuale "caso sospetto COVID-19" o "caso confermato COVID-19", la formazione del personale coinvolto direttamente dalle procedure di emergenza (addetti all'emergenza e personale sanitario) e l'informazione a tutti i dipendenti sulle integrazioni al Piano di emergenza. Anche in **FCA**, con il protocollo del 9 aprile 2020, **Marelli** del 15 aprile 2020, **CNH** del 16 aprile 2020 e **Whirlpool** del 17 aprile 2020, è stata individuata la necessità di integrare il Piano di emergenza al fine di comprendere misure anti-contagio, gestione casi sintomatici, formazione del personale addetto, etc.